


Data Sent. 31.3.2022
Dep. il 30.06.2022
Il Cancelliere
IRR. 

IR. 



N. 381/2022	Reg. Sent.
N. 939/2021	R.G. DIB
N. 84/2020	RGNR PM
N.	Camp.Pen.
Scheda	

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI BOLZANO – SEZIONE PENALE

In persona del dott. Federico Secchi, all'udienza del 31.3.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 939/2021 DIB. contro

[REDACTED], nato il **[REDACTED]** residente a **[REDACTED]**

[REDACTED] difeso di fiducia dall'**Avv. Marco Furlan del Foro di Treviso**

libero assente

IMPUTATO

della contravvenzione di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) 2 bis e 2 sexies D.L.vo 30.04.92 n. 285 (codice della strada), per avere guidato il veicolo targato **[REDACTED]** in stato di ebbrezza (2,30 g/l e 2,13 g/l) in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto durante le ore notturne.

In Nova Levante (BZ), il 29/12/2019, alle ore 23:43.

CONCLUSIONI

- PM: mesi 6 di arresto ed euro 1.500 di ammenda.
- Difesa: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato oppure perché il fatto non sussiste; in subordine, previa derubricazione nella lettera b), minimo della pena con i doppi benefici.

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. **[REDACTED]** è stato tratto a giudizio a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna per rispondere del reato in rubrica.

Il processo è stato celebrato in assenza dell'imputato, per esservi stata nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio presso il suo studio.

L'istruttoria dibattimentale è consistita nell'esame del testimone del PM Lorenzo Morgan (all'epoca dei fatti in servizio presso il NOR dei Carabinieri di Bolzano) e del consulente della difesa Giorgio Marcon nonché nell'acquisizione di varia documentazione.

All'esito, dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni e il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

2. La vicenda processuale può essere ricostruita nei seguenti termini.

In data 29.12.2019, poco dopo le ore 23.00, militari del NOR della

Compagnia Carabinieri di Bolzano intervenivano presso il Comune di Nova Levante in seguito alla segnalazione di un incidente stradale senza feriti. Giunti sul posto, gli operanti appuravano che una delle autovetture rimaste coinvolte nel sinistro, [REDACTED] era condotta dall'odierno imputato. Quest'ultimo, risultato positivo all'accertamento qualitativo preliminare – circostanza peraltro non pacifica, ancorché riferita dal teste di PG Morgan, non risultando barrata la relativa casella nel verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. - veniva sottoposto ad accertamento etilometrico mediante apparecchiatura Drager MKIII 7110 avente matricola ARTL 0047, dopo essere stato ritualmente informato sulla facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 att. c.p.p.

All'esito della prima prova, eseguita alle ore 23.41, risultava un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, mentre all'esito della seconda prova risultava un tasso pari a 2.13 g/l.

3. A fronte di tali risultanze, idonee a corroborare la tesi accusatoria, atteso che l'esito della verifica a mezzo alcoltest, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico, il consulente della difesa ha tuttavia evidenziato molteplici profili atti ad alimentare dubbi sulla affidabilità della misurazione effettuata con etilometro Drager MKIII 7110 n. ARTL0047.

3.1. Preliminarmente, giova rammentare, in diritto, che “dai commi 5, 6, 7 e 8, dell'art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) si desume che: a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (comma 8). Questo complesso normativo deve essere, poi, ricordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell'esaminato art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992, che venne precedentemente approvato con

decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce - all'art. 4- che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Al riguardo si aggiunga che l'allegato al citato D.M., art. 2, comma 10, dispone che l'apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. È, poi, importante mettere in risalto come lo stesso allegato, art. 3, comma 8, (intitolato “verifica di buon funzionamento”) stabilisca che: la verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: - la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; - la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; - la verifica della giusta calibratura. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito” (Cass. Sez. 4, n. 3920 del 17/12/2020, Aliberti).

L'omologazione, rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.T.C., a domanda del costruttore o di suo mandatario (art. 3, comma 1, D.M. 196/1990), è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi (art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992).

Ogni etilometro deve riportare su una targhetta inamovibile, oltre agli estremi dell'omologazione conseguita e del numero di identificazione dell'apparecchio, l'indicazione del nome del costruttore (art. 4 comma 1 D.M. cit.).

3.2. Tanto premesso, **il consulente Marcon ha messo in evidenza mediante relazione tecnica assai approfondita,** corredata da documentazione ed illustrata in aula, numerose criticità involgenti sia l'omologazione dell'etilometro utilizzato nei confronti dell'imputato sia le verifiche e la manutenzione e, dunque, il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Il consulente, sulla base del libretto metrologico, del certificato di omologazione e di altri documenti afferenti l'etilometro, ha posto in rilievo difformità e vizi idonei ad inficiare l'affidabilità e, quindi, il valore probatorio dei risultati documentati dagli scontrini.

In particolare:

- non risulta esservi l'omologazione del prototipo mediante decreto ministeriale così come prescritto dall'art. 192 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ancorché l'omologazione sia necessaria non solo ai fini della validità dell'accertamento etilometrico, ma anche ai fini della utilizzabilità dello strumento stesso;

- il certificato di omologazione (che va tenuto distinto dal decreto ministeriale di omologazione sopra citato) è stato chiesto e rilasciato il

10.11.1999 ad un soggetto diverso (la Dräger Sicherheitstechnik GmbH di Lubecca attraverso la mandataria Dräger Italiana s.p.a.) da quello legittimato per legge ossia il costruttore dell'apparecchio, nella fattispecie corrispondente alla Dräger Safety AG & Co. KGaA. Lubeck, come rilevabile dalla targhetta affissa sull'etilometro;

- nel 2002 la "Dräger Italiana s.p.a." ha chiesto ed ottenuto la voltura dell'omologazione dell'etilometro in favore della società "Dräger Safety Italia s.p.a.", in violazione dell'art. 192 comma 5 del regolamento di attuazione che vieta la trasmissione dell'omologazione a soggetti diversi dal richiedente (che dovrebbe coincidere con il costruttore);

- nel certificato di omologazione rilasciato in data 10.11.1999 alla Dräger Sicherheitstechnik GmbH di Lubecca, risulta la sigla "OM00308ET" mentre nel libretto metrologico, intestato alla medesima compagine, viene indicata una sigla parzialmente diversa "OM00308BET", dove cioè viene aggiunta una "B", a conforto dell'assunto di una omologazione nella migliore delle ipotesi irregolare;

- la targhetta dell'etilometro, lungi dall'essere inamovibile così come prescritto dall'art. 4, comma 1, D.M. 196/90, oltre a riportare il nominativo di un soggetto diverso dall'intestatario del certificato di omologazione, risulta essere stata manomessa, come documentato dalle fotografie allegate alla relazione tecnica, senza che sia stata annotata sul libretto metrologico la riparazione della medesima, della quale era stata segnalata, nel 2018, l'illeggibilità: *"(...) la targhetta, vede che è stata manomessa questa targhetta, perché ci sono delle viti praticamente, il rivetto che c'è si vede anche l'alone che è stato sostituito, di per sé manca in tappo addirittura di sicurezza sullo schienale dello strumento e infatti ho messo anche una foto a riguardo come deve essere lo strumento, dove anche che il Ministero nella verifica, come si può leggere sempre su quella pagina che le ho detto, dice che nel 2018 è risultato a verifica periodica negativa la targhetta identificativa dell'etilometro non risponde ai requisiti previsti dal D.M. 696/90. Targhetta con marcatura non leggibile. Però noi vediamo su questa targhetta che ci hanno inviato che è leggibile. Adesso cioè come è avvenuto, però è stata manomessa e non si sa (...) se noi andiamo sulle riparazioni successive di questo libretto metodologico non vediamo nessun tipo di riparazione, allora se è stato messo mano alla targhetta, doveva esserci annotate anche le riparazioni o le motivazioni di cosa è stato effettuato";*

- per quanto attiene alle verifiche periodiche dell'apparecchio, non risulta essere mai stata effettuata, nel periodo intercorrente tra la verifica primitiva (avvenuta nel 2004) e la sottoposizione di XXXXXXXXXX all'alcoltest (29.12.2019), la necessaria calibratura di cui all'allegato al D.M. 196/90, art. 3, comma 8, (intitolato "verifica di buon funzionamento"), a tenore del

quale la verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, fra l'altro, la verifica della giusta calibratura. A ciò si aggiunga la totale carenza di qualsivoglia attività manutentiva (cfr. verbale dd. 20.1.22, pp. 12 e segg.);

- il libretto metrologico esaminato dal consulente non riporta l'indicazione di alcuna riparazione dell'etilometro, nonostante la vetustà dello stesso ("apparente" omologazione risalente al 1999), laddove nella copia del libretto metrologico nella disponibilità del difensore risulta, a pagina 16, l'avvenuta riparazione della "*scheda madre, con sostituzione diodo di protezione sul circuito...*"; circostanza, questa, piuttosto singolare, come osservato in aula dal consulente: "*Ci sono tre libretti metodologici, uno lo ha in dotazione le Forze dell'ordine, uno il CRSPAD e uno il CPA. Ma in realtà doveva esserci un unico libretto e non tre libretti, semmai doveva esserci uno originale e due copie...*" (cfr. verbale dd. 20.1.22, p. 19);

- le 565 verifiche da effettuare sull'etilometro così come previste dal DM 196/90, risultano essere state svolte solo in minima parte, sulla base di una circolare, la n. 87/1991, che ne prevede solamente una ventina ("*... basta andare a vedere la verifica primitiva mancano tutte queste verifiche che sono previste dal D.M. 196/90*");

- non sono mai state eseguite le verifiche di corretto funzionamento dello strumento prima e dopo aver effettuato i test etilometrici sull'indagato come previsto dagli art. 3.8, 3.11, 2.8 e 2.9 dell'Allegato al D.M. 196/90;

- non risulta essere stato effettuato il risciacquo della bocca dell'imputato prima di eseguire il test, nonostante l'art. 6.1.6 del citato Allegato preveda che non debba esserci inquinamento boccale.

3.3. La difesa ha poi ulteriormente eccepito – oltre all'incertezza circa l'orario preciso di verifica del sinistro (non noto) e all'effettivo lasso temporale trascorso tra l'incidente e la sottoposizione all'esame etilometrico – l'inattendibilità delle risultanze del test, osservando che sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio con cui è stata effettuata la misurazione nei confronti di [REDACTED] ("Alcotest 7110 MK III"), la temperatura in occasione del controllo risultava essere pari a 3 gradi sotto lo zero (cfr. dati osservazioni meteorologiche della stazione dell'aeronautica militare di Bolzano), laddove il *range* di attendibilità dei relativi risultati è 0 – 45° C.

Infatti, durante l'esecuzione delle prove, essendo l'etilometro allocato nel bagagliaio della vettura di servizio, veniva semplicemente alzato il portellone del vano posteriore, con conseguente contatto tra lo strumento e le condizioni atmosferiche esterne all'autovettura, ben diverse da quelle ottimali di funzionamento previste nella scheda tecnica dell'etilometro (cfr. documenti depositati dalla difesa all'udienza del 31.3.22).

4. Ebbene alla luce delle superiori argomentazioni critiche circa l'inaffidabilità dello strumento di rilevamento utilizzato nel caso di specie e, conseguentemente, dei risultati delle prove etilometriche, non può ritenersi

provato al di là di ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia di rilevanza penale dell'ebbrezza alcolica da parte dell'imputato.

Il PM non ha fornito alcuna prova volta a contrastare e confutare, anche solo in parte, le puntuali prospettazioni difensive in ordine ai vizi dell'omologazione e, in ogni caso, alla irregolarità dei controlli periodici finalizzati a verificare il perdurante funzionamento dell'etilometro, dovendo richiamarsi sul punto il condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, nel caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (cfr. Cass. Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, Rv. 278032 – 01: *“In tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell'imputato del buon funzionamento dell'apparecchio. (Nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto invece l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria)”*; in termini Cass. Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 – 01: *“In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza”*; v. anche Cass. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 – 01; Cass. Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Rv. 280958 – 01).

Del resto, a fronte dei documentati indici negativi di funzionalità dell'apparecchio e della conseguente inattendibilità della misurazione nel caso concreto, appaiono del tutto recessivi la riferita positività al c.d. pretest - trattandosi di accertamento che serve solo a rendere legittima la successiva verifica da svolgere obbligatoriamente mediante apparecchio etilometrico omologato - e i restanti elementi (alito vinoso, equilibrio precario ecc.) annotati nel verbale ex art. 354 c.p.p., di per sé insufficienti a far ritenere provato con ragionevole certezza il superamento della soglia di 1,5 g/l (ma anche quella di 0,8 g/l), in assenza di un sicuro riscontro tecnico in ordine alla percentuale di concentrazione di alcol contenuta nel

sangue dell'imputato (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 4, n. 4068 del 11/12/2020, dep. 2021, Drach).

Consegue pertanto l'assoluzione di [REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazione gg. 90.

Bolzano, 31.3.2022

Il Giudice

Federico Secchi

